

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

E' costituita l'Unione Provinciale Agricoltori di Siena con sede in Siena, come associazione non riconosciuta senza fini di lucro.

Essa ha carattere apolitico, sia in quanto non deriva né dipende da partiti politici, sia in quanto lascia ai propri soci liberalità di appartenenza ai partiti stessi.

L'"Unione provinciale Agricoltori di Siena" potrà assumere anche la più semplice denominazione di "Unione Agricoltori di Siena" e la sigla "UPA Siena". La sede legale fissata nel comma precedente potrà essere modificata dalla assemblea ordinaria dei soci purchè rimanga nel Comune di Siena.

Essa concorre a costituire la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana a norma dell'articolo 3.

Essa costituisce inoltre la Federazione Regionale degli Agricoltori della Toscana a norma dell'articolo 25 dello statuto confederale.

L'Unione avrà la durata illimitata, e cioè durerà fino a quando non sarà deliberato lo scioglimento a norma dell'articolo 40 del presente Statuto.

Articolo 2

Scopi

L'Unione rappresenta e tutela gli interessi generali e particolari degli imprenditori inquadrati nelle Organizzazioni che ne fanno parte, conduttori in economia, in forme associate e coltivatori diretti singoli o associati, che producono, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, nonché le loro associazioni dei produttori, cooperative, società ed altre forme associative.

A tal fine si propone:

a) di tutelare gli interessi e la professionalità della impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.

Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della Provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli sindacati di categoria e le singole Sezioni di Prodotto;

b) di coordinare l'attività dei Sindacati di categoria in essa inquadrati, onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.

Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma

secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o di accordo collettivo che i sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengano richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione dell'Unione cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.

E' attribuita all'Unione la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i sindacati inquadrati.

Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato dall'Unione o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso l'Unione deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana per opportuna conoscenza.

Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli Nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, d'intesa con le Federazioni Nazionali di categoria, qualora nella Provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;

c) di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di Organizzazioni ad Enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le Singole Sezioni di Prodotto, possono anche in relazione agli scopi e alle direttive confederali, studiare e proporre all'Unione eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale;

d) di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organizzazioni, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);

e) di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;

f) di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere, l'organizzazione economica di produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;

g) di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici, nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre

e fiere campionarie di prodotti agricoli;

h) di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;

i) di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extragricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;

l) di organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possono agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta anche per quanto riguarda la propaganda, la informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;

m) di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico e di promuovere e curare iniziative di carattere assistenziale e culturale, tendenti alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli;

n) di stimolare ed agevolare la cooperazione e le altre forme associative, tra gli agricoltori per tutto quanto riguarda i mezzi di produzione, l'organizzazione di commercio, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, il credito agrario, le mutue di assicurazione, eccetera e di farsi promotrice di tali iniziative ai sensi della lettera c).

TITOLO II

ASSOCIATI E LORO OBLIGHI E CONTRIBUTI

Articolo 3

Associati

Possono aderire all'Unione gli agricoltori ed i coltivatori diretti, persone fisiche e giuridiche, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di Prodotto che costituiscono l'Unione di cui al titolo IV del presente statuto.

Fanno parte dell'Unione anche le Sezioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e del Sindacato Nazionale Pensionati.

Aderisce all'Unione il Sindacato Provinciale della Proprietà Fondiaria.

Possono altresì aderire all'Unione, a livello territoriale, le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli dell'Unione, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa ed all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.

Possono anche far parte come categorie speciali, coloro che esplicano la loro attività nella direzione tecnica delle aziende, e coloro che collaborano con i proprietari e con gli altri concedenti nella produzione agraria e per l'incremento dell'agricoltura.

Dette categorie speciali di soci dovranno essere deliberate caso per caso dal

Comitato Provinciale dell'Unione.

L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni di Prodotto Provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni di Prodotto Nazionali, si svolge esclusivamente nell'ambito dell'Unione Provinciale, attraverso i suoi uffici e servizi.

Articolo 4

Ammissione

L'agricoltore, il coltivatore diretto, e le figure professionali, di cui al quinto comma dell'articolo 3 del presente Statuto, che intendono aderire all'Unione in qualità di socio devono presentare domanda alla Presidenza dell'Unione stessa, con l'indicazione del titolo di proprietà o di godimento dell'azienda o del fondo, le forme e le modalità di conduzione e di gestione, gli indirizzi produttivi in atto, la qualifica professionale, attraverso una modulistica approvata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione.

Nel caso di domanda presentata da una persona giuridica, oltre che dai dati richiesti nel precedente comma, la domanda deve essere corredata anche dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'eventuale regolamento. Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 3 comma quarto, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo statuto.

Sull'ammissione e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto delibera il Comitato di Presidenza dell'Unione. Qualora il socio, per l'esercizio della propria attività agricola, appartenga contemporaneamente a diverse categorie e settori produttivi avrà diritto di essere iscritto ai corrispondenti sindacati e Sezioni.

Contro la deliberazione del Comitato di Presidenza, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o ad una Sezione che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione stessa, al Consiglio Direttivo dell'Unione, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni.

Il socio ammesso verserà una quota di iscrizione a fondo perduto e comunque non ripetibile; la misura di tale quota verrà determinata ogni anno dall'Assemblea.

Articolo 5

Obblighi dei soci

L'appartenenza all'Unione comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente statuto, di uniformarsi strettamente alle deliberazioni, alle direttive dell'Unione e di osservare integralmente le norme del codice etico, nonché di versare il contributo associativo di cui all'articolo 6.

L'impegno del socio dura un anno ed è tacitamente rinnovato per un ulteriore uguale periodo, se, entro sei mesi dalla scadenza del suo impegno, l'interessato non ne dà disdetta con lettera raccomandata.

E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni ed i contratti di lavoro in vigore, ma anche gli altri accordi collettivi nazionali sottoscritti

dalla Confederazione, ovvero regionali o provinciali iscritti rispettivamente dalla Federazione Regionale e dall'Unione Provinciale.

Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, ed il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione dall'Unione stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.

Egual provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti dell'Unione.

Articolo 6

Contributi

I singoli soci si impegnano a corrispondere all'Unione il contributo associativo annuale, nonché le ulteriori contribuzioni deliberate dagli organi dell'Unione. E' facoltà dell'Unione far valere i suoi diritti per la riscossione dei suddetti contributi sulla base delle disposizioni di legge.

I contributi sociali sono fissati dal Consiglio Direttivo (Comitato Provinciale) con delibera da prendere entro la fine dell'anno precedente, e sono subito esigibili. La decisione del Consiglio sarà ratificata dall'Assemblea generale dei soci, convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

I Sindacati provinciali di categoria e le Sezioni Provinciali di Prodotto potranno richiedere all'Unione specifiche contribuzioni per far fronte ad esigenze particolari.

L'esazione dei contributi deve avvenire a mezzo degli organi dell'Unione Provinciale.

In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita dal Consiglio, fino al giorno dell'effettivo versamento.

Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Unione e alla partecipazione alla sua attività.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per la perdita totale di possesso o della proprietà dei terreni o, nel caso di enti ed organizzazioni, per lo scioglimento dei medesimi;
- b) per recesso allo scadere del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 5;
- c) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente statuto o per atto di indisciplina grave.
- d) per il mancato rispetto delle regole del Codice Etico, verificate a seguito di un procedimento adottato dall'Organo Direttivo.

Sulla perdita di qualità di socio delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Il ricorso non sospende l'esecutorietà della deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al quarto comma dell'articolo 3.

L'impegno del versamento dei contributi associativi cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è stata deliberata la cessazione del rapporto.

Articolo 8

Obblighi dell'Unione verso la Confederazione e la Federazione Regionale

L'appartenenza alla Confederazione comporta l'obbligo di:

- adottare statuti conformi allo statuto ed al regolamento confederale;
- osservare lo statuto ed il regolamento confederale;
- uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive generali della Confederazione;
- adottare il logo della Confagricoltura e riportarlo nell'intestazione della corrispondenza e dei propri atti;
- provvedere al pagamento del contributo associativo annuale imputato dal deliberato degli organi confederali ed assicurare l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per consentire la riscossione dei contributi sindacali previsti da norme di legge ovvero dall'autonomia collettiva o da accordi sindacali.

Allo scopo di realizzare il maggior grado di coordinamento ed il più elevato livello di efficienza, l'Unione è tenuta a fornire notizie periodiche sulla situazione organizzativa ed amministrativa alla Confederazione.

Allorchè l'Unione debba decidere su argomenti che investono le direttive generali della Confederazione o che comunque possano interessare altre associazioni o categorie inquadrate e recare a queste pregiudizio, l'Unione predetta è tenuta a darne tempestiva notizia alla Presidenza Confederale, la quale provvederà ad impartire le opportune direttive.

Almeno una volta all'anno l'Unione indice una assemblea alla quale potrà essere invitato il Presidente Confederale, che potrà farsi rappresentare da un suo delegato.

L'Unione è altresì tenuta ad uniformarsi alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari delle Federazioni Regionali ed a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione medesima. In caso di mancato adempimento a tale obbligo la Confederazione potrà provvedere in via diretta avvalendosi dei crediti vantati dalla Unione nei suoi confronti.

Articolo 9

Inosservanza degli obblighi dell'Unione

Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dallo statuto confederale, il Presidente confederale propone la convocazione di un'assemblea straordinaria dell'Unione, perché esamini gli addebiti ad essa mossi. Tale assemblea sarà presieduta dal Presidente Confederale o da uno dei Vice Presidenti.

Nei casi di inosservanza degli obblighi statutari e delle direttive confederali, il Comitato Direttivo della Confagricoltura, su proposta del Presidente, ha facoltà di decidere nei confronti dell'Unione:

- a) la sospensione dalle prestazioni istituzionali o comunque dall'assistenza della Confederazione e della Federazione Regionale,
- b) la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale;
- c) la proposta all'Assemblea confederale di deliberare l'espulsione dalla Confederazione.

Qualora nell'Unione si verificano disfunzioni o carenze anche relativamente ad obblighi statutari, oppure di questa sia investita la Confederazione, il Presidente Confederale su delibera della Giunta Esecutiva, può nominare un ispettore il quale, senza sostituirsi agli organi direttivi dell'Unione svolge funzioni di accertamento e controllo per contribuire ad assicurare il più sollecito ripristino della normalità.

Qualora si verificano situazioni particolarmente gravi o pericolose carenze nell'attività dell'Unione, il Presidente Confederale, su delibera del Comitato Direttivo, nomina un commissario il quale senza assunzione di responsabilità alcuna in ordine economico o patrimoniale per quanto attiene alle situazioni pregresse ed alle spese normali di funzionamento dell'Unione nel periodo commissariale, sostituirà temporaneamente gli Organi direttivi fino alla convocazione dell'Assemblea per il ripristino della situazione ordinaria entro sei mesi, salvo proroga da autorizzarsi dalla Giunta Esecutiva Confederale su richiesta motivata.

Nei casi di cui al comma precedente il Comitato Direttivo confederale ha facoltà di decidere anche la sospensione del diritto di voto negli organi confederali e nella Federazione Regionale.

Al Comitato Direttivo confederale sono riconosciuti i poteri di intermediazione – ed all'occorrenza di arbitrato ed intervento – nei confronti dell'Unione.

Contro le decisioni del Comitato Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri.

Nei casi di inadempienza degli obblighi dell'Unione nei confronti della Federazione Regionale, il Consiglio Direttivo della medesima, su proposta del Presidente, in ragione della gravità e della persistenza dell'inadempienza, può deliberare nei confronti dell'Unione:

- 1) la richiesta alla Confederazione di effettuare una ispezione, a norma dell'articolo 6 dello statuto confederale;
- 2) la sospensione dell'assistenza prestata dalla Federazione Regionale;
- 3) la richiesta alla Confederazione di sospensione delle prestazioni istituzionali ed eventualmente la sospensione del diritto di voto negli organi confederali, a norma dell'art. 6 del suddetto statuto;
- 4) la richiesta alla Confederazione di espulsione, a norma degli artt. 6 e 7 dello Statuto confederale.

Articolo 10 **Elettorato passivo**

L'incarico di Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi e non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 11

Perdita della qualità di associato alla Confederazione

L'Unione perde la qualità di associato:

- a) per lo scioglimento dell'Unione;
- b) per recesso;
- c) per l'espulsione da parte della Confederazione a norma dello statuto confederale.

In presenza delle condizioni di cui sopra è in facoltà della Confederazione di promuovere la costituzione di altra corrispondente organizzazione Provinciale o Interprovinciale per gli scopi a cui al presente Statuto.

TITOLO III ORGANI DELL'UNIONE

Articoli 12

Organi dell'Unione

Sono organi dell'Unione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo (o Comitato Provinciale);
- c) il Comitato di Presidenza (o Giunta Esecutiva);
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

I componenti degli organi dell'Unione, escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci dell'Unione stessa.

Per le assemblee che comportano investimenti di capitali o modifiche dello statuto dovrà essere nominato segretario un notaio, negli altri casi funge da segretario il Direttore o persona da lui delegata.

Articolo 13

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dell'Unione è costituita:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Unione;
- c) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascun Sindacato provinciale di categoria e delle Sezioni di cui al secondo comma dell'art. 3;
- d) dal Presidente e dal Vice Presidente di ciascuna Sezione provinciale di Prodotto;
- e) dai soci in regola con il pagamento di tutti i contributi sociali.

All'Assemblea partecipano anche i delegati delle associazioni, degli enti e

delle organizzazioni di cui al terzo ed al quarto e quinto comma dell'art. 3, nel numero stabilito dai rispettivi accordi, con voto consultivo.

I componenti dell'Assemblea dovranno essere in regola con il pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni compreso l'anno in corso e potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro socio avente diritto a partecipare all'Assemblea, designato con delega scritta su modulistica approvata dal Consiglio Provinciale.

Ad ogni socio non può essere affidata più di una delega.

Articolo 14 **Adunanze dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 30 aprile, in via straordinaria, per iniziativa del presidente in caso di necessità, od in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di presidenza o del Collegio dei Revisori dei Conti o a richiesta, approvata dal Consiglio Direttivo, di due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di Prodotto. Se due Sindacati di categoria o quattro Sezioni di prodotto chiedono che sia convocata l'Assemblea, la convocazione dell'Assemblea stessa dovrà aver luogo entro due mesi dalla data della richiesta se approvata dal Consiglio Direttivo.

Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da portare in discussione su documento scritto.

All'Assemblea Generale ordinaria potrà essere invitato il Presidente confederale, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato.

Articolo 15 **Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante avviso postale, o posta certificata, spedito ai componenti di essa almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa dell'Unione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza. Tutte le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissate per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Articolo 16 **Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, la quale può avere luogo decorso almeno un giorno

dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Non si tiene conto degli astenuti.

Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo, per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima all'unanimità di provvedervi diversamente.

In caso di votazione a scrutinio segreto l'Assemblea provvederà a nominare i componenti del seggio elettorale composto da un presidente e due o più scrutatori.

Le candidature di persone per le cariche elettive di competenza dell'Assemblea possono essere presentate anche nella sede assembleare stessa, salvo diverse disposizioni previste da un eventuale regolamento elettorale.

Articolo 17

Presidente – Segretario dell'Assemblea – Verbale

L'Assemblea Generale è presieduta dal presidente dell'Unione. In caso di sua assenza o impedimento, salvo che l'Assemblea non decida di eleggere nel suo seno altro presidente, si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24 del presente statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Articolo 18

Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- 1) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo (Comitato Provinciale) di cui all'art. 19 lettera e);
- 2) l'elezione dei Probiviri;
- 3) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e la quantificazione del loro emolumento;
- 4) l'approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, ferma restando la possibilità di approvazione del bilancio entro il 30 giugno quando ricorrano gli estremi di cui all'art. 2364 del Codice Civile;
- 5) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Unione e la nomina dei liquidatori;
- 6) l'approvazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, nonché dei contributi associativi dovuti dalle categorie speciali;
- 7) la determinazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, della misura della quota di iscrizione da versarsi da ciascun socio all'atto dell'ammissione;
- 8) la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale avverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo associativo da versare alla Confederazione;

- 9) l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali su proposta del Consiglio Direttivo;
- 10) l'approvazione di un eventuale regolamento elettorale;
- 11) l'approvazione del Codice Etico.

Articolo 19

Consiglio Direttivo o Comitato Provinciale

Il Consiglio Direttivo è costituito:

- a) dal Presidente dell'Unione;
- b) dai Vice Presidenti dell'Unione;
- c) dai Presidenti dei Sindacati Provinciali di categoria e delle Sezioni provinciali dell'Anga e del Sindacato Nazionale Pensionati;
- d) dal Presidente di ciascuna Sezione di prodotto;
- e) da quattordici consiglieri soci dell'Unione eletti dall'Assemblea Generale.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, con voto consultivo, un delegato per ciascuna delle associazioni, degli enti e delle organizzazioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 3, ove stabilito nei rispettivi accordi.

Articolo 20

Convocazione e adunanze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre, e in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Sindacato di categoria o due Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Unione.

Per la convocazione, per la validità delle adunanze, per le deliberazioni del Consiglio Direttivo e per i verbali, si osservano le norme stabilite per l'Assemblea Generale.

In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con un preavviso non minore di cinque giorni.

Articolo 21

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive generali stabilite dall'Assemblea;
- 2) studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
- 3) deliberare, previa autorizzazione delle Federazioni Nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacati stesse nell'ambito dell'Unione;
- 4) ratificare gli statuti dei Sindacati Provinciali di categoria, i regolamenti delle

- Sezioni Provinciali di Prodotto e le modifiche degli stessi;
- 5) proporre all'Assemblea l'istituzione dei delegati comunali ed intercomunali e determinare modalità e criteri per le elezioni dei delegati medesimi;
 - 6) esaminare il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Unione la presentare all'Assemblea Generale, tenuto conto dei termini di cui all'art. 18 punto 6;
 - 7) designare i componenti il Comitato di Presidenza o Giunta Esecutiva di cui all'art. 22 del presente statuto;
 - 8) conferire ai componenti il Comitato di Presidenza, su proposta del Presidente, eventuali incarichi di interesse sindacale;
 - 9) nel caso in cui si verifichi una carenza nella composizione del Consiglio Direttivo relativamente ai consiglieri di cui all'art. 19 lettera e), subentra il primo dei non eletti previa ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
 - 10) individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni provinciali di prodotto;
 - 11) designare i delegati a rappresentare l'Unione alla assemblea della Federazione Regionale Agricoltori nonché gli ulteriori componenti il Comitato Direttivo della Federazione Regionale Agricoltori eventualmente spettanti all'Unione;
 - 12) designare alla Federazione Regionale Agricoltori il rappresentante dell'Unione al Comitato per i Problemi Organizzativi ed al Comitato per i Problemi Sindacali, al Comitato per i Problemi dell'Ambiente e del Territorio ed al Comitato per i Problemi delle aree economicamente svantaggiate;
 - 13) deliberare i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto;
 - 14) deliberare gli accordi con le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui al terzo comma dell'art. 3;
 - 15) deliberare sui ricorsi contemplati dal quarto comma dell'art. 4 del presente Statuto;
 - 16) approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
 - 17) ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza o dal Presidente;
 - 18) dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza ed attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
 - 19) l'adozione del Codice Etico.

Articolo 22

Comitato di Presidenza o Giunta Esecutiva

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti dell'Unione e da almeno tre componenti designati nel proprio seno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Attribuzioni del Comitato di Presidenza o Giunta Esecutiva

Spetta al Comitato di Presidenza:

- 1) collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 2) curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
 - 3) deliberare sull'ammissione a socio e sull'assegnazione ai singoli Sindacati di categoria ed alle singole Sezioni di Prodotto, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente statuto;
 - 4) predisporre il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare per l'esame del Consiglio Direttivo;
 - 5) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione;
 - 6) approvare su proposta del Presidente l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
 - 7) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statuari.
- Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione.

Articolo 24

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo.

I Vice Presidenti sono in numero di due e debbono appartenere a differenti Sindacati provinciali di categoria e/o Sezioni Provinciali di prodotto.

Il Presidente ed i Vice presidenti durano in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate da un Vice Presidente: dal Vice Presidente eletto col maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal più anziano di età.

In caso di assenza dei Vice Presidenti, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad un delegato di sua nomina.

Articolo 25

Attribuzioni del Presidente

Spetta al Presidente:

- 1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- 2) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;
 - 3) provvedere, dopo aver consultato preventivamente il Consiglio Direttivo, alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale, compreso quello direttivo;
 - 4) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
 - 5) partecipare all'Assemblea Generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, giusto l'art. 10 lettera e) dello Statuto confederale;
 - 6) partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale.
- In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza o del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 **Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano reso eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte di diritto di tutti gli Organi dell'Unione.

L'incarico di Presidente Onorario non è compatibile con qualsiasi carica in partiti politici e con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale.

Articolo 27 **Revisori dei Conti**

L'Assemblea nomina, anche fuori dal proprio seno, un Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essa designa altresì il Presidente del Collegio stesso. Il Presidente dei Revisori deve essere iscritto all'albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione e ne riferisce all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti effettivi, o, in loro assenza i supplenti, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 **Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio dei Proviviri i quali durano in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione.

Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano la interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non

siano riservate ad altri Organi dell'Unione, nonché la decisione sulla perdita di qualità di Socio di cui all'art. 7 del presente statuto.

Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero sorgere tra le Organizzazioni aderenti.

Articolo 29

Delegati comunali ed intercomunali

Nei singoli comuni, ove ciò si renda opportuno, l'Assemblea Generale potrà deliberare l'istituzione di Delegati comunali, rappresentanti dei soci che svolgono la loro attività nei comuni medesimi e dagli stessi eletti secondo modalità e criteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Tale disposizione potrà essere applicata anche a livello intercomunale.

I Delegati comunali ed intercomunali partecipano all'Assemblea Generale dell'Unione.

I Delegati comunali ed intercomunali durano in carica tre anni.

Articolo 30

Direzione e Personale dell'Unione

L'attività dell'Unione si esplica in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore dell'Unione:

- a) sovrintende a tutti i Servizi ed Uffici dell'Unione e ne regola l'attività. Egli è diritto capo del Personale;
- b) applica le deliberazioni degli Organi dell'Unione, studia e propone al Presidente le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statuari;
- c) partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi dell'Unione, è Segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
- d) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
- e) propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- f) firma congiuntamente al Presidente tutti gli atti, contratti, documenti dell'Unione, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti.

TITOLO IV

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA E SEZIONI DI PRODOTTO PROVINCIALI

Articolo 31

Ordinamento

L'Unione ha la rappresentanza di tutti i propri associati nei confronti delle autorità di governo e della regione e delle altre associazioni professionali.

L'Unione si articola attraverso i seguenti sindacati di categoria:

- 1) Sindacato Provinciale dei Proprietari Conduttori in Economia che inquadra i proprietari conduttori in economia;
- 2) Sindacato Provinciale degli Affittuari Conduttori in Economia che inquadra gli affittuari conduttori in economia;
- 3) Sindacato Provinciale dell'Impresa Familiare Coltivatrice che inquadra i diretti coltivatori a qualsiasi titolo;
- 4) Sindacato Provinciale delle Forme Associative che inquadra i concedenti di beni a conduzione associata o gestiti in forma societaria.

Questi hanno la rappresentanza degli interessi delle singole categorie professionali in armonia e nel rispetto delle direttive e dell'azione dell'Unione Provinciale Agricoltori.

Qualsiasi iniziativa sindacale riguardante singole categorie professionali può essere presa dai rispettivi Sindacati Provinciali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

I Sindacati Provinciali costituiscono, con i sindacati della stessa categoria professionale delle altre province, le federazioni nazionali di categoria previste dall'art. 24 del vigente statuto confederale.

E' in facoltà del Sindacato Provinciale di ricorrere al Consiglio Direttivo dell'Unione o al Collegio dei probiviri contro le direttive dell'Unione ritenute non conformi agli interessi della categoria rappresentata.

Il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri è altresì competente a decidere degli eventuali contrasti tra singoli sindacati provinciali di categoria.

Articolo 32

Sindacati Provinciali di Categoria

Ogni Sindacato Provinciale costituente l'Unione deve predisporre un proprio statuto che preveda, fra l'altro, i propri organi direttivi e le rispettive competenze.

Lo statuto di ogni singolo Sindacato deve essere adattato allo Statuto dell'Unione Provinciale ed a quello della Federazione nazionale di categoria.

Lo Statuto deliberato dall'assemblea degli associati del Sindacato entra in vigore solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Unione Provinciale.

Articolo 33

Organi dell'attività economica

Al fine di realizzare una organica e specifica funzione di promozione, di assistenza e di rappresentanza nel campo dell'attività tecnica ed economica, relativamente ai singoli prodotti, l'Unione Provinciale Agricoltori si articola in

Sezioni di Prodotto.

Esse inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le produzioni rappresentate e svolgono la loro attività in base a propri regolamenti approvati rispettivamente dal Consiglio Direttivo dell'Unione e ratificati dalla corrispondente Federazione Nazionale di Prodotto.

Articolo 34 **Sezioni di Prodotto Provinciali**

Le Sezioni di Prodotto Provinciali, di cui all'art. 3, inquadrano i soci in relazione alle produzioni rappresentate per i settori d'interesse.

Sulla base di un proprio regolamento, i soci di ciascuna Sezione Provinciale di Prodotto eleggono il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza o alla Vice Presidenza i soci che relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

I Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto fanno parte dell'assemblea dell'Unione e sono membri di diritto del Consiglio Direttivo della stessa.

Le Sezioni Provinciali di Prodotto concorrono per i singoli prodotti di interesse e di rilevanza regionale a formare le Sezioni Regionali di Prodotto.

I presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto sono componenti delle assemblee indette dalle Sezioni Regionali di Prodotto.

A ciascun componente le Sezioni di Prodotto Provinciali è attribuito un voto.

TITOLO V **PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI**

Articolo 35 **Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Unione;
- b) dalle quote di iscrizione dei singoli soci;
- c) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

Articolo 36 **Entrate**

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dal Consiglio Direttivo (Comitato Provinciale), nonché dalle quote di pertinenza dell'Unione sui proventi a carattere nazionale, regionale o provinciale, relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
- b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

c) dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi dell'Unione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Articolo 37
Amministrazione

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e per la gestione economica e finanziaria dell'Unione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 38
Bilanci

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo e finanziario, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI
MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento DELL'UNIONE

Articolo 39
Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.

In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno della metà dei suoi componenti, in seconda convocazione qualunque ne sia il numero.

Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 40
Scioglimento e liquidazione dell'Unione

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato dall'Assemblea Generale. In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Essa devolverà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 41

Sono riconosciuti, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto confederale, poteri di intermediazione – ed all'occorrenza di arbitrato e di intervento – al Comitato Direttivo Confederale, ed in seconda istanza al Collegio dei Proviviri confederali, nei confronti dell'Unione, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

Articolo 42

Fino alla costituzione degli Organi ed all'elezione delle cariche dell'Unione, in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli Organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

Articolo 43

Il presente Statuto, redatto sotto forma di atto pubblico, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'assemblea, deve essere trasmesso entro un mese per la sua approvazione al Comitato Direttivo Confederale.

Articolo 44

E' in facoltà dell'Assemblea delegare con apposita delibera il Consiglio Direttivo ad apportare tutte le modifiche al presente statuto che fossero richieste dalla Confederazione per ratificarlo, nonché ad apportare in prosieguo tutte quelle ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per armonizzare il presente statuto a quello confederale, giusto l'articolo 39 dello statuto confederale.

Articolo 45

Nel caso di mancato adeguamento o in presenza di norme che comunque siano in contrasto con lo statuto confederale, prevalgono le disposizioni del medesimo.

REGOLAMENTO ELETTORALE

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che risultano iscritti nel libro soci.

Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento del contributo associativo degli ultimi tre anni. La regolarizzazione del contributo dovuto, ai fini della partecipazione all'Assemblea, va effettuato prima dell'inizio dell'Assemblea stessa.

2. I soci sono rappresentati dal legale rappresentante ovvero da altro componente dell'organo direttivo a ciò debitamente autorizzato. In particolare, in caso di società di capitali (spa, a r.l., in accomandita per azioni) o di soc. cooperative ha diritto al voto il legale rappresentante della società, secondo quanto previsto dallo statuto sociale, ovvero il vice presidente o altro consigliere appositamente delegato dal legale rappresentante. Il rappresentante della società dovrà fornire adeguata documentazione della carica che riveste e delle norme che lo legittimano alla rappresentanza.

In caso di società a base personale (s.s., s.n.c., s.a.s.): 1. in caso di s.a.s.: partecipa all'assemblea il socio accomandatario; 2. in caso di s.n.c. e di s.s., partecipa all'assemblea il legale rappresentante. In caso di amministrazione congiunta affidata a più soci, il socio che partecipa all'assemblea deve essere a ciò appositamente delegato dagli altri soci amministratori; in caso di amministrazione disgiunta, ciascun socio può partecipare all'assemblea: per evitare duplicazioni di voto, è necessario che il socio che partecipa ai lavori assembleari sia stato a ciò appositamente autorizzato dagli altri soci.

In caso di azienda cointestata a due o più associati, ciascuno di essi avrà titolo per partecipare alle operazioni di voto. Per evitare duplicazioni di voto, si rende in tal caso necessario che il comproprietario che partecipa ai lavori assembleari sia stato a ciò appositamente autorizzato dagli altri comproprietari.

Nel caso di impresa familiare o comunione tacita familiare, risultante dalla scheda di ammissione, ha diritto e titolo per partecipare all'assemblea e alle operazioni di voto il componente della comunione tacita familiare o della impresa familiare che ha sottoscritto la scheda di adesione all'Unione. In caso di impedimento o della impossibilità dello stesso a partecipare alle operazioni di voto, l'impresa familiare o la comunione tacita familiare potrà essere rappresentata da un familiare compartecipe, che risulti tale in base ad idonea documentazione amministrativa e che sia stato a ciò appositamente autorizzato dal titolare dell'impresa o della comunione.

3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. La delega, predisposta dall'Unione e inviata in allegato alla convocazione, per essere valida dovrà essere compilata riportando i dati del socio delegante, indicare in modo leggibile il nominativo del delegato ed essere firmata dallo stesso socio delegante. Le deleghe vanno consegnate personalmente, con la comparizione fisica dei due attori davanti ad un funzionario dell'Unione della Sede centrale o nelle Sedi periferiche; possono inoltre, venire inviate con posta certificata o con raccomandata a.r, mezzi che garantiscono la provenienza. Nel caso di utilizzo del fax, alla delega vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità. La firma del delegante deve essere autenticata entro le ore 12 del giorno precedente quello in cui si svolge l'Assemblea, presso gli Uffici dell'Unione, dalle persone e negli orari riportati nelle specifiche della convocazione Assembleare. Il personale dell'Unione

Agricoltori incaricato a ricevere le deleghe, annoterà, su apposito registro fornito dall'Unione e siglato dal Presidente dell'Unione, gli estremi della delega con la data, l'ora e il numero progressivo. Data, ora e numero progressivo saranno riportati anche sulla delega. I registri saranno chiusi e barrati negli spazi vuoti alle ore 12 del giorno antecedente la data di svolgimento dell'assemblea. Al momento della votazione le deleghe presentate dovranno essere validate unicamente se riportate nei registri. Nel caso che un socio avesse rilasciato la delega a due soci differenti sarà ritenuta valida quella con la data e l'ora più vicini alla data di svolgimento dell'assemblea. Nel caso un socio avesse rilasciato la delega, ma poi si presentasse direttamente a votare, la delega sarà ritenuta nulla.

Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega.

Le deleghe devono essere depositate presso la sede dove si svolge l'Assemblea prima dell'apertura dei lavori, ad opera del socio delegato.

4. Sono di attribuzione dell'Assemblea Generale:

- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo di cui all'art. 19 lett. e) dello Statuto;
- la nomina dei Revisori dei Conti e del suo Presidente, nonché la nomina del Collegio dei Proviviri.

L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza mediante avviso postale, o posta certificata, spedito ai componenti di essa almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza e mediante annuncio sull'organo di stampa della Unione o su altro giornale locale, pubblicati prima della data dell'adunanza. In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto ad otto giorni.

Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza fissata per la prima e la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Unione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un delegato appositamente nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. In caso di assenza del delegato, presiede l'Assemblea il Vice Presidente più anziano di età.

6. L'Assemblea procede alla costituzione dell'Ufficio elettorale formato da un presidente e due o più scrutatori. Il presidente e gli scrutatori sono scelti tra gli stessi partecipanti all'Assemblea. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore dell'Unione o da un suo funzionario designato dal Presidente.

La funzione di scrutatore e di presidente di seggio è incompatibile con quella di candidato.

7. Le candidature al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti ed Collegio dei Proviviri devono essere depositate presso la sede della società entro il termine di 3 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Possono candidarsi i soci che abbiano i requisiti per partecipare ai lavori assembleari, salvo che per i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti.

Per ciascuna candidatura va specificato per quale Organo essa viene presentata.

Ciascun candidato potrà presentare la propria candidatura per una sola carica.

La candidatura va presentata unitamente alla copia di un documento di identità ed alla dichiarazione di accettazione della carica in caso di elezione.

8 La scheda di votazione, riportante il timbro dell'Unione e siglata dagli scrutatori, è costituita da un foglio su cui figurano trascritti i nominativi dei candidati alle cariche distinti per Organo. A fianco di ogni nominativo appare una casella su cui l'elettore appone il segno di croce per la preferenza. La scheda deve altresì contenere spazi bianchi per consentire all'elettore di esprimere altre preferenze. L'elettore deve esprimere tante preferenze per quanti sono i consiglieri, i componenti del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri da eleggere, pena, in difetto, la nullità del voto espresso.

A ciascuno dei votanti viene consegnata la scheda di votazione. Le eventuali deleghe vanno consegnate al seggio prima dell'apertura dei lavori, ed il socio riceve la rispettiva ulteriore scheda di votazione, se la delega è conforme alle indicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea stessa non decida, all'unanimità, altre modalità di votazione.

Compiute le operazioni di votazione, il seggio dà inizio allo scrutinio.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto delle schede bianche e delle schede nulle.

Sono nulle le schede che:

- non siano quelle autenticate dal seggio;
- presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo evidente che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Delle operazioni di spoglio viene redatto dal Segretario del seggio un verbale, sottoscritto anche dagli scrutatori.

Eventuali ricorsi contro lo svolgimento delle Assemblee e delle relative operazioni elettorali devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni dalla data dell'Assemblea al Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia delle elezioni avvenute fino a diversa pronuncia dell'Organo preposto